



COMUNE DI MEOLO

Città metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO T.A.R.I.P.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 27/03/2019
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 28/06/2021
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 29/04/2023
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data 30/04/2025
(In adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente)

Sommario

Sommario	2
CAPO PRIMO	4
DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento	4
Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione	4
Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti	5
Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti	5
Art. 6 Tariffa a corrispettivo	6
Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale	6
TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE	7
Art. 8 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti	7
Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP)	7
Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva	7
Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche	8
Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche	8
Art. 13 Tariffa Variabile puntuale	9
Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999	9
Art. 15 Determinazione della tariffa variabile con misurazione puntuale nelle Utenze aggregate	10
Art. 16 Numero minimo di svuotamenti	10
Art. 17 Tariffa giornaliera	11
Art. 18 Tributo provinciale	11
Art. 19 Scuole statali	11
CAPO SECONDO	12
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE	12
TITOLO III – LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI OBBLIGATI E ESCLUSIONI	12
Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti	12
Art. 21 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa	12
Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti	12
Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento	14
Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	14
Art. 25 Criteria generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa	16
Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare	16
Art. 27 Classificazione delle utenze non domestiche	18
Art. 28 Periodi di applicazione della tariffa	18
Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera	19
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	20
Art. 30 Riduzioni	20
Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico	21
Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani	22
Art. 31 Compostaggio domestico	23
Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni	23
Art. 33 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	24

Art. 34	Modalità per conseguire riduzioni.....	24
Art. 35	Cumulo di riduzioni.....	24
TITOLO V – TARIFFA SUI RIFIUTI - COMUNICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....		25
Art. 36	Obbligo di comunicazione.....	25
Art. 37	Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature.....	25
Art. 38	Contenuto e presentazione della comunicazione.....	27
Art. 39	Poteri istruttori del Soggetto Gestore.....	27
Art. 40	Controlli.....	28
Art. 41	Penalità ed interessi.....	29
Art. 42	Riscossione ordinaria e coattiva.....	29
Art. 42-bis	Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria.....	30
Art. 43	Interessi.....	30
Art. 44	Disposizioni in materia di rimborsi.....	30
Art. 45	Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti.....	31
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....		33
Art. 46	Entrata in vigore e abrogazioni.....	33
Art. 47	Clausola di adeguamento.....	33
ALLEGATO A.....		34

CAPO PRIMO
DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinandone anche l'iter amministrativo di approvazione.
2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di Meolo dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
3. Il Comune di Meolo, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, o rifiuto urbano residuo – RUR, conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica), in questo modo soddisfacendo il requisito minimo, stabilito dall'art. 4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo del tributo TARI (ai sensi del comma 668 L. 147 /2013 e s.m.i.).
4. L'eventuale misurazione puntuale di tipologie di rifiuto diverse dal RUR non comporta necessariamente la determinazione della tariffa variabile in funzione di dette quantità, ben potendo il Comune organizzarsi per misurare alcune frazioni di rifiuto pur non ancorando il calcolo della tariffa variabile a dette misurazioni. Si rinvia agli artt. 6, 8 e 10 per individuare in dettaglio il sistema di misurazione e di tariffazione adottato dal Comune di Meolo.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione.

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

Frazione umida (o umido): rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Frazione verde (o verde): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Tariffa variabile normalizzata: tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

Tariffa variabile puntuale: tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti.

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
 - a) raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali;
 - c) trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
 - d) trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nell'art. 2, dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale.
4. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
5. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di Meolo, è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti.

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Bacino secondo l'iter di cui al primo comma dell'art. 7.
L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.
2. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo o preconsuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.

3. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.
4. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione della tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.
5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano recuperabile prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, non comprendente il costo del trattamento del rifiuto prodotto che viene tariffato come da presente Regolamento rientrando tra i costi del PEF.

Art. 6 Tariffa a corrispettivo.

1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le modalità precisate dal Dm 20 aprile 2017, possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della TARI.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Dm 20 aprile 2017, la misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si ottiene:
 - a) per il Rifiuto urbano residuo determinando necessariamente con misurazione puntuale il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza;
 - b) per le altre frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata adottando sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.
3. Nell'art. 8 del presente Regolamento sono disciplinati i sistemi di misurazione puntuale e i sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite applicati presso il Comune di Meolo. Agli artt. 13 e 14 sono disciplinate, invece, le modalità di determinazione della tariffa variabile, per le diverse tipologie di utenza e per le varie frazioni di rifiuto.
4. La tariffa corrispettiva TARIP è soggetta a IVA ai sensi del DPR 633/1972 e, in base al combinato disposto dei commi 667 e 668 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale.

1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
2. L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.

TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

Art. 8 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti.

1. Nel Comune di Meolo il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentono di misurare puntualmente le quantità dei seguenti rifiuti conferite al Servizio pubblico:
 - Rifiuto Urbano Residuo (RUR) di ciascuna utenza (domestica e non);
2. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuto di cui al precedente comma, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
 - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o il numero dei conferimenti in ipotesi di contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta);
 - c) indicare il momento del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza;
 - d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto al comma 3 del presente articolo.
3. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi:
 - a) si rileva il volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento (ΣVOL_{cont}), che viene determinato "vuoto per pieno" moltiplicando le dimensioni del contenitore esposto dall'utente per il numero di esposizioni nell'annualità di riferimento o, in ipotesi di conferimenti in contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta), moltiplicando il volume massimo unitario conferibile, come precisato nella Relazione di accompagnamento del PEF, per il numero di conferimenti registrati;
 - b) il volume complessivo (ΣVOL_{cont}) di cui al punto a) viene moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Pertanto, la quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento (RIF_{ut}) è determinata come:
$$RIF_{ut} = \Sigma VOL_{cont} * K_{peso}.$$
4. Il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) è stabilito nella delibera comunale di adozione della tariffa per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
5. Si adottano, invece, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, sistemi semplificati di determinazione delle quantità di rifiuto conferite, ispirati al Metodo normalizzato di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99 per:
 - Rifiuto Verde di ciascuna utenza (domestica e non) conferito direttamente al Centro di Raccolta da parte dell'utente;
6. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto (oggetto di misurazione puntuale) raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.

Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP).

1. Il Comune di Meolo, avendo attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuto RUR conferito dalle singole utenze, ha istituito, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L.147/2013 e dal DM 20 aprile 2017.

Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva

1. Per la copertura dei costi complessivi del Servizio rifiuti di un'annualità, il Piano tariffario di cui al comma 3 dell'art. 5 determina distintamente la quota di costi da coprire con la tariffa fissa (TF) e la

quota da coprire con la tariffa variabile (TV), sulla base delle voci di costo che compongono il Piano Finanziario dei costi del servizio (PEF), secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 in base al quale:

- a) la tariffa fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad una quota del costo del personale pari ad almeno il 50%;
 - b) la tariffa variabile è rapportata alla quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa fissa fra le due macro-categorie di utenza, Domestica e Non Domestica, secondo criteri razionali.
 3. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa variabile tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, secondo criteri razionali, sulla base di una stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.

Il Piano tariffario perviene pertanto alla determinazione, a livello complessivo del Comune, di:

- a) Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche;
 - b) Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche;
 - c) Quota di Tariffa Variabile puntuale applicata al conferimento del RUR di tutte le utenze;
 - d) Quota di Tariffa Variabile normalizzata (calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999) applicata al conferimento dei rifiuti diversi dal RUR (e dal rifiuto Verde-opzionale) di qualsiasi utenza a prescindere che siano misurati con sistemi semplificati delle quantità conferite o oggetto di misurazione puntuale.
4. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 11.
 5. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 12.
 6. La Quota di Tariffa Variabile puntuale, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 13.
 7. La Quota di Tariffa Variabile normalizzata, determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999 viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art.14.

Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche.

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile alla singola utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la "Tariffa unitaria al mq" riferita allo scaglione a cui appartiene l'utenza in base al numero dei suoi componenti.
2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita ai vari scaglioni si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Quf) per il coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza. I valori del coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) sono fissati dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune, senza alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale (vedi tabella 1A nell'ALLEGATO A).
3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Quf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita al complesso delle utenze domestiche del Comune, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze domestiche del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti di adattamento per i singoli scaglioni (Ka), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile agli scaglioni medesimi.

Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche.

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze non domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la "Tariffa unitaria al mq" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.

2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita alle varie categoria produttive si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Qapf) per il coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc). I valori del coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc) sono scelti dall'amministrazione comunale all'interno di un intervallo di valori fissato dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune (vedi tabelle 3A e 3B nell'ALLEGATO A).
3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Qapf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita alle utenze non domestiche, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze non domestiche del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produzione per categoria di attività produttiva (Kc), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile alle categorie medesime.

Art. 13 **Tariffa Variabile puntuale.**

1. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune determina l'importo complessivo della Tariffa Variabile da applicarsi al conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti, oggetto di misurazione puntuale:
 - Quota riferita a Rifiuto Urbano residuo RUR, da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
2. La Tariffa Variabile per il conferimento del Rifiuto Urbano residuo RUR, applicata secondo le stesse modalità alle singole utenze domestiche e non domestiche, si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta all'art. 8. La Tariffa Variabile-RUR applicata alla singola utenza (domestica o non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro:
 - a) la *Tariffa unitaria-RUR al Kg*, determinata come di seguito indicato;
 - b) la *Quantità in kg di RUR conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento salva l'applicazione dell'articolo 16.*A sua volta la Tariffa unitaria-RUR al Kg si determina dal rapporto tra:
 - c) la *Quota di tariffa Variabile-RUR stabilita nel Piano Tariffario;*
 - d) la *Quantità in Kg di RUR prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche) salva l'applicazione dell'articolo 16.*

Art. 14 **Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999.**

1. La tariffa per il conferimento delle frazioni differenziate, verde, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), applicata alle singole utenze domestiche si differenzia in base allo scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza e si determina moltiplicando tra loro:
 - la "*Quota unitaria- Altre frazioni utenze domestiche*" (€/utenza) determinata come di seguito indicato;
 - il *coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza.*

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella 2 nell'ALLEGATO A).

La "*Quota unitaria-Altre frazioni differenziate utenze domestiche*" (€/utenza) si determina calcolando dapprima il rapporto tra:

- la *Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni attribuibili alle utenze domestiche;*
- *il numero delle utenze stesse.*

Tale rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

2. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), applicata alle singole **utenze non domestiche** è calcolata

moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la "Tariffa unitaria al mq" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.

La suddetta "Tariffa unitaria al mq -Altre frazioni differenziate utenze non domestiche" è determinata moltiplicando tra loro:

- la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni, attribuibili alle utenze non domestiche, espressa in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili a tali frazioni di rifiuto delle utenze non domestiche e la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, al netto del RUR misurato puntualmente. La quantità presunta di rifiuti prodotti si determina (ex DPR 158/99) moltiplicando le superfici imponibili per i coefficienti (Kd);
- il coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd).

I valori del coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella C.2 nell'ALLEGATO A).

Art. 15 Determinazione della tariffa variabile con misurazione puntuale nelle Utenze aggregate.

1. Il Gestore individua le Utenze Aggregate composte da sole utenze domestiche per le quali non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze singole, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale per i conferimenti dei RUR. Tale fattispecie è residuale poiché in tali casi si predilige (per la raccolta del RUR) la dotazione di contenitori con limitazione volumetrica del conferimento in grado di registrare i conferimenti dei singoli utenti.
2. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 del D.M. 20.04.2017, nel caso di Utenze Aggregate composte da sole utenze domestiche, la determinazione della quantità dei rifiuti conferiti dalla singola utenza avviene previa misurazione puntuale dei conferimenti dell'utenza aggregata per la frazione di rifiuto secco non riciclabile (RUR). I conferimenti totali dell'Utenza aggregata vengono poi ripartiti tra le singole utenze domestiche secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero delle persone componenti la singola utenza.
3. Non rientrano nella fattispecie di utenza aggregata i condomini, poiché qualora vi sia la raccolta del rifiuto verde condominiale, il condominio è intestatario dell'utenza e la ripartizione dei costi tra i condomini avviene con criteri stabiliti dal condominio stesso, mentre qualora vi sia raccolta condominiale del RUR sono concessi in uso contenitori con limitazione volumetrica del conferimento in grado di registrare i conferimenti dei singoli utenti.
4. Non rientrano altresì nella fattispecie di cui al presente articolo i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati avviene in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13 e dell'art. 21 del presente regolamento.
5. I rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche eventualmente presenti in Utenze Aggregate devono essere conferiti in maniera separata tra di loro e rispetto a quelli conferiti dalle utenze domestiche, al fine di consentire la misurazione puntuale ai sensi dell'Art. 8 delle quantità di ciascuna frazione conferita da parte della singola utenza non domestica.

Art. 16 Numero minimo di svuotamenti.

1. Salvo quanto previsto per periodo di avvio del sistema di misurazione puntuale, ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Comune definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. Il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), da associare a ciascuna classe di utenza (domestica e non domestica, eccetto alle utenze giornaliere), è determinato annualmente nel Piano tariffario di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che abbiano rifiutato la consegna delle attrezzature per il

conferimento del rifiuto secco non riciclabile in fase di avvio del progetto e/o non abbiano provveduto al ritiro al momento di apertura della posizione TARIP, la tariffa variabile puntuale relativa a tale tipologia di rifiuto annuale verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4.

Art. 17 Tariffa giornaliera.

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.
2. La tariffa per il RUR è determinata specificatamente nella delibera tariffaria e applicata come precisato all'art. 29, mentre la tariffa nella quota fissa e nella variabile normalizzata si applica rapportando a giorno la tariffa annuale, definita ai sensi del DPR 158/99, relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 50%.
3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
4. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 18 Tributo provinciale.

1. Alle tariffe è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo totale della tariffa sui rifiuti.
3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/92.

Art. 19 Scuole statali.

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 del comma unico della L. 147/13.

CAPO SECONDO
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE

TITOLO III – LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI OBBLIGATI E ESCLUSIONI

Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti. [ABROGATO]

Art. 21 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa.

1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettivo i componenti del nucleo familiare, conviventi con l'utente principale (che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'Art. 36 o intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello di accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati intestatario dell'utenza è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo) nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della comunicazione di inizio attività/ variazione/cessazione, di cui agli artt. 36 e segg. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo. In ipotesi di richiesta di utilizzo di contenitori, o di altri dispositivi necessari per l'utilizzo del servizio, comuni a tutti i possessori, l'addebito della tariffa variabile, in funzione degli svuotamenti, avviene nei confronti del gestore degli spazi comuni, il quale provvederà eventualmente alla ripartizione tra i singoli.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti.

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad usi non domestici prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché i locali che si trovino nelle medesime condizioni e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Per i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio (o altro soggetto all'uopo delegato) attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; lo stesso dicasi in fattispecie di condivisione di medesimo servizio a rete con altra utenza. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile ne comporta assoggettamento a tariffa anche se privo di mobilio e servizi a rete. Immobili destinati ad usi non domestici provvisti di contratti attivi di fornitura o mobilio, ma privi di licenza per l'esercizio dell'attività sono classificati in categoria 3

“magazzini”. Garage, cantine o magazzini, di norma identificati catastalmente in categoria C/2 e C/6, si presumono potenzialmente idonei a produrre rifiuti e soggetti a tariffa anche se sprovvisti di servizi pubblici a rete e vuoti, la presunzione può essere superata se l’utente prova (sulla base di elementi riscontrabili da parte del gestore) che detti immobili sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l’attività e le relative gradinate, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana;
- d) le unità immobiliari in genere certificate dall’autorità competente “non agibili” e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell’immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l’indirizzo e i dati dell’immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall’autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d’inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
- e) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi o superfici di altezza inferiore a m. 1,50;
- f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
- h) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;

L’elencazione degli immobili di cui al presente comma è a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

In riferimento alle tipologie indicate alle lettere a) d) ed e), qualora, nel periodo di sospensione dell’addebito della tariffa si registrasse il conferimento di rifiuti tramite gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) attribuiti alla relativa utenza (non dovendo la stessa restituirli in ipotesi di esclusione temporanea) si procede d’ufficio con la riattivazione dell’utenza e l’addebito dei relativi svuotamenti e minimi.

- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella comunicazione originaria o di variazione di cui all’Art. 36 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l’esclusione dell’applicazione della tariffa l’utente deve dichiarare la relativa variazione.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio e/o il rifiuto di ricevere gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori o chiavi elettroniche o badge) non comportano esclusione dalla tariffa, vedi art. 20 comma 5 per l’applicazione della relativa tariffa.
- 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele comunicazione.

Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento.

1. Sono esclusi da tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici:
 - a. Superfici adibite all'allevamento di animali.
 - b. Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tarip i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
 - c. Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
 - d. Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

e. Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici	40%
Tatuatori, estetisti	40%
Laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche	40%
Laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	40%
Magazzini di logistica	40%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	40%
Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	40%
Autolavaggi non automatizzati	40%
Lavanderie, Tintorie non industriali	40%
Lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	40%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili	40%
Lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	40%
Fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	40%
Calzaturifici, tomaifici	40%
Degenze ospedali e case di cura	40%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	40%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	40%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall' art. 40 del presente regolamento.

Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa.

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. L'Utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui al titolo V, l'indicazione della superficie calpestabile (come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga, ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta) allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori si intendono ricomprese nella superficie imponibile).
6. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale (quest'ultima in una superficie minore di 9 mq.) è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica, lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui non sia oggettivamente separabile l'area occupata dall'attività da quella occupata dalla utenza domestica (in questo caso è previsto il solo kit contenitori per utenza domestica). Negli altri casi si applica all'area occupata dall'attività quanto previsto all'art. 27 classificandola come utenza non domestica.
8. Alle unità immobiliari adibite a *bed & breakfast* (di cui all'art. 27 della L.R.V. 11/2013) si applica, nella porzione di immobile non occupata dal residente titolare dell'attività, la tariffa relativa alla classe 8: "Alberghi senza ristorante".

Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare.

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti viene determinato d'ufficio ed è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e salvo quanto previsto nel presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero e/o fuori comune con dimora presso altra abitazione o istituto, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,

comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e provata. In questo caso il termine per la presentazione al Gestore della richiesta di variazione, di cui all'art. 37, decorre allo scadere dei 6 mesi.

3. (cd. **“case a disposizione”**) Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in diverso comune, o all'estero, o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all' Art. 22 , si determina il nucleo come segue:
- quello autocertificato dall'utente e corrispondente al nucleo nel comune di residenza, se destinino l'immobile ad uso personale o in ogni caso non sia dato in locazione (anche a soggetti diversi) per periodi superiori a 183 giorni all'anno;
 - In assenza di dichiarazione e per gli alloggi occupati o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello derivante dall'applicazione della seguente tabella, (con arrotondamento all'unità superiore).

Superficie	Componenti Nucleo
fino a mq. 37	1
da 38 a mq. 52	2
da 53 a mq. 67	3
da 68 a mq. 82	4
da 83 a mq. 93	5
oltre 94	6

La variazione del nucleo, se inizialmente dichiarato, per le “case a disposizione”, non avviene d'ufficio (come accade invece per i residenti nel Comune in ipotesi di abitazione di residenza) ma deve essere comunicata al Gestore e le modifiche decorrono dalla data in cui sono dichiarate. Devono, altresì essere dichiarate al Gestore anche le modifiche di nuclei coabitanti nel medesimo immobile seppure trattasi di residenti nel Comune (vd. Art. 38).

In ipotesi di “casa a disposizione” per uso personale qualora l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge), adeguatamente motivando e dimostrando il temporaneo non uso dell'immobile, si applica l'intera quota fissa e la quota variabile normalizzata, mentre la quota variabile puntuale afferente il RUR non viene applicata; altresì se l'utente ne richiede l'uso la quota variabile viene pagata con le modalità previste nel presente regolamento e si applicano le riduzioni specifiche incidenti sulla quota fissa, di cui all'art. 30 comma 1. Una volta richieste le suddette attrezzature, per queste tipologie di utenze, le stesse non possono essere restituite ogni qualvolta cessi l'uso temporaneo, ma esclusivamente alla cessazione dell'utenza.

4. Agli immobili di persone fisiche o giuridiche destinati a “locazione turistica“, senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013 (per cui siano iscritti nelle liste dei soggetti tenuti al pagamento della tassa di soggiorno) si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente. Qualora gli immobili a disposizione siano concessi in uso a terzi rientrando, invece, nelle fattispecie di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia strutture ricettive complementari quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, Case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 “alberghi senza ristorante” (vd. art. 27).
5. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma catastalmente classificati in categoria C/2 e C/6) si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione (come risultanti dal catasto o dichiarate dall'utente quali pertinenziali/annesse all'abitazione, in quest'ultimo caso non potrà considerarsi annesso più di un immobile per ognuna delle tipologie sopradescritte), negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'ALLEGATO A.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi (non concesse in locazione) dopo aver

trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità e viene applicata la sola tariffa fissa se vengono restituiti gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge).

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 27 Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'ALLEGATO A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'ALLEGATO A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie (fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e quanto previsto al comma successivo).
3. Nel caso di attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq. o non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica, in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponente la tariffa di utenza domestica (vd. art. 25).
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non pertinenti ad abitazioni, si considerano "utenze non domestiche" rientranti in categoria 3 dell'ALLEGATO A.
8. Agli immobili a disposizione concessi in uso a terzi ex art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia *strutture ricettive complementari*, quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar.
9. Il titolare di concessione di spazio acqueo è tenuto al pagamento della tariffa, salvo l'area sia classificabile quale pertinenziale ad un locale e non dotata di servizi a rete. Gli specchi acqueei sono classificati nella categoria 3 dell'ALLEGATO A: "autorimesse, magazzini senza vendita diretta" anche se gestiti da darsene, qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dell'utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'ALLEGATO A. Lo spazio acqueo in concessione viene classificato come utenza domestica quando sia dichiarato dall'utente domestico pertinenziale alla abitazione e sia dotato di servizi a rete.

Art. 28 Periodi di applicazione della tariffa.

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, salvo quanto previsto all'art.37, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle dichiarazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera.

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della tariffa giornaliera, da calcolarsi come previsto all'Art. 17 del presente Regolamento (senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'Art. 16), è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per il canone unico. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore, almeno mensilmente, le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Per le iniziative per cui il Comune dichiara di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la tariffa sui rifiuti è addebitata al Comune.
Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il gestore prima dell'occupazione al fine di procedere come previsto al comma 5.
2. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
 - d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.
3. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 30 e seguenti.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
5. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 2 lett. e) qualora vi sia altresì somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato:
 - a. sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera non è dovuta, essendo assorbita da quanto previsto da detto contratto (che comprende anche i costi di trattamento);
 - b. attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) assegnati al Comune, in questo caso sarà addebitato al promotore della manifestazione il costo degli svuotamenti. La tariffa viene applicata come previsto all'Art. 17 con applicazione della tariffa corrispondente alla categoria dell'Allegato determinata in funzione dell'utilizzo che viene fatto dell'area durante l'evento.
6. il servizio di gestione dei rifiuti che viene organizzato nelle aree adibite a sosta temporanea degli addetti alle attrazioni ("giostrai") viene effettuato attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune. Il costo complessivo degli svuotamenti di tali contenitori verrà addebitato ai titolari delle attrazioni e suddiviso in parti uguali tra ciascuno di essi.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 30 Riduzioni.

per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata:
 - a. abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, in tal caso vi è esenzione della quota variabile;
 - b. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di cui al successivo comma 3: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
3. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile.

per le utenze non domestiche non stabilmente attive (cd. Stagionalità)

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata; ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.
5. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
6. Alle attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del% della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:
 - a) l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e

dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;

b) qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

7. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013 e disciplinata dall'art. 30-ter del presente Regolamento.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta. In caso di omessa o ritardata rendicontazione verrà riapplicata la quota variabile della tariffa per l'anno precedente.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali

risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 secondo periodo, avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con metodo parametrico, la sua riduzione per avvio a riciclo avviene, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani differenziati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza stessa sulla base del metodo parametrico utilizzato ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.

L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.

2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.

Art. 31 Compostaggio domestico.

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio della frazione organica prodotta (propri scarti organici da cucina e sfalci d'erba e potature) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% della quota variabile normalizzata, La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Amministrazione comunale/o soggetto all'uopo delegato (su modello approvato dal Consiglio di Bacino e/o dal Comune e richiedibile anche al Gestore).
Con la sottoscrizione della convenzione l'utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione organica presente nei rifiuti urbani nel rispetto delle modalità definite nel Regolamento di igiene urbana, inoltre deve disporre dei luoghi per effettuare il compostaggio e utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione.
2. In tali fattispecie non deve essere utilizzato/esposto il contenitore del rifiuto umido e del verde che vanno, quindi, restituiti al gestore o non richiesti al momento dell'attivazione dell'utenza, salvo l'utente richieda (e sia riportato in convenzione) di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
3. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta (corrispondente alla data di stipula della convenzione) e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni.

1. Il Comune con la delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.
2. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARIP a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.
3. La riduzione di cui al comma 2 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARIP, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARIP dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse

finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.

Art. 33 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% (venti) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 34 Modalità per conseguire riduzioni.

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. Le riduzioni di cui al presente titolo verranno applicate a partire dal primo addebito utile della tariffa e avranno decorrenza dal giorno di presentazione della domanda o dalle diverse date indicate all'art. 37. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e s'intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. In caso di variazione del titolare, le suddette autocertificazioni, cessano e devono essere presentate dal subentrante qualora ne ricorrano i presupposti; si rinvia all'art. 37 per i termini di decorrenza della variazioni.
3. Il gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 35 Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sulla base imponibile.
2. Le esclusioni di superficie (comprese quelle di cui all'art. 24) non entrano nel cumulo.
3. La riduzione massima, dopo l'applicazione del cumulo di riduzioni, è del 50%.

TITOLO V – TARIFFA SUI RIFIUTI - COMUNICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 36 **Obbligo di comunicazione.**

1. L'Utente, salvo quanto previsto all'art. 21 comma 3 in ipotesi di centri commerciali integrati o locali in multiproprietà, ha obbligo di comunicare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.La comunicazione deve essere fatta anche per gli immobili di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della tariffa, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi di cui al presente regolamento.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La comunicazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. Dall'amministratore del condominio o altro soggetto delegato, per i condomini che ottengono, previa richiesta al Gestore, l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile e/o verde/ramaglia se prodotto;
 - b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 37 **Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature.**

1. La comunicazione di inizio occupazione o detenzione di locali o di aree scoperte deve essere presentata entro 30 giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita comunicazione di variazione.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 37 del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro i 90 giorni solari successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARIP non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 15 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.
8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui all'art. 41 del presente Regolamento.
14. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Gestore; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste agli utenti.
15. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 38 Contenuto e presentazione della comunicazione.

1. La comunicazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere (oltre all'indicazione del titolo dell'occupazione con i dati identificativi del titolare di diritto reale sull'immobile, se soggetto diverso dall'occupante/comunicante):
 - **per le utenze domestiche**
 2. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare e occupanti dell'immobile) dell'intestatario della scheda famiglia. Per le abitazioni di residenza il Gestore procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo (vd. art. 39);
 3. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del comunicante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare);
 4. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree ed i metri quadrati dell'immobile (per i locali i metri quadrati calpestabili);
 5. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 6. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 7. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa.
 - **per le utenze non domestiche**
 - a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e se esistente il numero dell'interno ed i metri quadrati dell'immobile (per i locali i metri quadrati calpestabili) ;
 - d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa.
2. La comunicazione, sottoscritta dal comunicante, è presentata direttamente agli uffici del Gestore o è spedita a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R o tramite sportello on line. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di comunicazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della comunicazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la comunicazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito.

Art. 39 Poteri istruttori del Soggetto Gestore.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 32, il gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
 - b. richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
 - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e deucidazioni;

- d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e. richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. Il Gestore può ricorrere a banche dati di terzi o richiedere informazioni e notizie ad altri soggetti pubblici o gestori di pubblico servizio.
 3. Il Gestore segnala al Comune le utenze (domestiche e non domestiche) che non provvedono al ritiro delle attrezzature per il conferimento del secco non riciclabile, salva l'applicazione dei conferimenti minimi di cui all'art. 16, nonché delle utenze domestiche che non provvedono al ritiro di qualsivoglia attrezzatura utile al conferimento dei rifiuti per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, salvo per le utenze domestiche quanto previsto all'art. 26 comma 4 e all'art. 31.
 4. Il Gestore per le abitazioni di residenza (non per le "case a disposizione") procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo. Gli uffici dell'anagrafe demografica comunale provvedono, a cadenza mensile, a trasmettere informaticamente al Gestore variazione anagrafica intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e/o delle volture a nome di un coabitante (in ipotesi di decesso dell'intestatario si voltura ad uno dei coobbligati). In fattispecie di coabitazione (ossia più nuclei nel medesimo immobile/utenza) vige l'obbligo per l'intestatario dell'utenza di comunicare al Gestore la variazione.
 5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 40 Controlli.

1. L'omessa o l'infedele presentazione della comunicazione è accertata notificando all'utente "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R.
Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata.
L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00 (dodici).
6. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.

Art. 41 Penalità ed interessi.

1. Per **l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione** di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per **l'omessa presentazione della denuncia di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00 (cinquanta)**.
4. Per la **mancata riconsegna delle attrezzature** ricevute in comodato d'uso verranno addebitati all'utenza € 25,00 (venticinque) + IVA, a contenitore, a titolo di risarcimento del danno subito dal Gestore, salvo diverse previsioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani per il Bacino Venezia.
5. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Per le **altre violazioni** al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25,00 a € 500,00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva.

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Gestore provvede all'emissione di **tre fatture** nel corso dell'anno, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui si riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.
4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^a rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.
5. Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.
6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.
7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 42-bis Dilazione dei versamenti su riscossione ordinaria.

1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 42, comma 3 del presente Regolamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio fatturato negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate: a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.
6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 43 Interessi.

1. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale.

Art. 44 Disposizioni in materia di rimborsi.

1. L'utente può richiedere al Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di cessazione o dalla comunicazione tardiva.

Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti.

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € **100,00** (cento/00);
 b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- c) Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
- e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Entrata in vigore e abrogazioni.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2019.
2. Dalla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti contenute nel regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TARI e TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 in data 29/03/2018 e successive modifiche. Rimane altresì ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza (TIA - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e TARI - tassa sui rifiuti).

Art. 47 Clausola di adeguamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TABELLA 1A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche***COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

	NORD
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

TABELLA 1B DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche***COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI**

	NORD
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24

TABELLA 2 DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche****COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

		NORD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25
10	Ospedale	1,07-1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85-7,63
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

		NORD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43

5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44
21	Discoteche, night club	1,04-1,64

TABELLA 4A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999**Intervalli di produzione kg/m anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

Kd Coefficiente di produzione kg/m anno		
		NORD
		min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22
10	Ospedale	8,81 - 10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78 - 62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78
30	Discoteche, night-club	8,56-15,68